

Le cause di mantenimento sono assoggettate alla sospensione feriale

Cass. civile, Sezioni Unite, 13 maggio 2024 n. 12946

“Ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo al mantenimento o dell’assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell’urgenza della controversia (art. 92 ord. giud.) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti”.

La “questione” è giunta alle Sezioni Unite a fronte dell'esistenza di un contrasto di giurisprudenza insorto per effetto dell'ordinanza n. 18044 del 2023 che, mutando la precedente giurisprudenza, aveva stabilito che: in tema di obbligazioni alimentari, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non sarebbe applicabile la sospensione feriale dei termini processuali; tali cause sarebbero da ritenersi ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non si applicherebbe parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dall'art. 92 del decreto regio n. 12/1941.

Tali principi, però, si ponevano in discontinuità rispetto a un panorama giurisprudenziale consolidato in senso opposto, incentrato sull'affermazione per cui al procedimento di revisione del contributo di mantenimento dei figli doveva ritenersi applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in quanto il diritto dei figli al mantenimento da parte dei genitori, anche dopo la separazione o il divorzio, previsto rispettivamente dagli artt. 155 c.c. e 6 della l. n. 898 del 1970, non ha natura alimentare (ex artt. 433 e ss. c.c.), neppure per assimilazione (Cass. n. 1874 del 2019).

A composizione del contrasto appena ricordato, le Sezioni Unite, smentendo l'ordinanza di contrario avviso dello scorso anno, hanno affermato che l'ampliamento del concetto di obbligazione alimentare declinato dal Regolamento CE n. 4/2009 non fuoriesce dai casi in cui sia in discussione il suo ambito specifico di applicazione ed è quindi ininfluenza rispetto alla disciplina della sospensione dei termini feriali quanto ai giudizi di diritto interno. Ciò anche perché la stessa (sottesa) esigenza di una più celere definizione di tali giudizi è dagli istituti di diritto interno comunque assicurata, stante la possibilità offerta dall'art. 92 ord. giud. di dichiarare urgente, e come tale sottratta alla sospensione feriale, la singola causa quando la ritardata trattazione potrebbe provocare un grave pregiudizio alle parti.